

DOTT. TULLIO PARENZAN

*Assistente alla Cattedra di Istituzioni di Diritto Pubblico
dell'Università di Trieste*

La tutela giuridica del sottosuolo speleologico

ESTRATTO DALLA RASSEGNA MENSILE DI DOTTRINA E PRATICA AMMINISTRATIVA
PER GLI ENTI LOCALI

ATTUALITÀ AMMINISTRATIVA

ANNO XIV - N. 10

1° OTTOBRE 1966



C. E. D. E. L.

**CASA EDITRICE DEGLI ENTI LOCALI
MORCIANO DI ROMAGNA (Forlì)**

ETÀ ALPINA DELLE GIULIE
ONE DI TRIESTE DEL C.A.I.

MISC

1021

LIOTECA

DOTT. TULLIO PARENZAN

*Assistente alla Cattedra di Istituzioni di Diritto Pubblico
dell'Università di Trieste*

La tutela giuridica del sottosuolo speleologico

ESTRATTO DALLA RASSEGNA MENSILE DI DOTTRINA E PRATICA AMMINISTRATIVA
PER GLI ENTI LOCALI

ATTUALITÀ AMMINISTRATIVA

ANNO XIV · N. 10

—

1° OTTOBRE 1966



C. E. D. E. L.

CASA EDITRICE DEGLI ENTI LOCALI
MORCIANO DI ROMAGNA (Forlì)

Introduzione.

Scopo del presente studio è quello di esaminare l'aspetto giuridico del sottosuolo speleologico, considerato come l'insieme delle cavità naturali, situate al di sotto della superficie terrestre e che per la loro rilevanza ai fini della biologia, geologia, idrologia o di altre discipline consimili, formano oggetto di una scienza particolare definita con la denominazione di speleologia (1). Tale espressione, che è nell'uso comune degli scienziati, ma che non trova riscontro in alcun testo legislativo (2) e raramente ricorre nel linguaggio dei giuristi, deriva dai termini latino « spelaeum » e greco σπέος congiunto a λόγος (studio), che significano, in ambedue gli idiomi, caverna o grotta.

Detta scienza incontra in Italia un territorio proficuo per le sue indagini, innanzitutto perchè la struttura morfologica della penisola (3) è caratterizzata da un'abbondante estensione del rilievo, che testimonia lo svolgersi delle notevoli e curiose vicende modificatrici subite, nel lungo trascorrere delle varie epoche geologiche, da questo interessante tratto di terra proteso tra due mari e circoscritto verso meridione da un terzo bacino, ed in secondo

(1) PARENZAN P. - *Tenebre luminose*, S.E.I. Torino, 1964. Contiene un'ampia documentazione sulla speleologia carsica, vulcanica e sottomarina, nazionale e mondiale.

(2) Fa eccezione la recentissima legge della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvata il 28 luglio 1966 e intitolata: « Norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli-Venezia Giulia ».

(3) ALMAGIA' R. - *Geografia universale - L'Italia*, Tomo I, U.T.E.T. Torino, 1959.

luogo perchè a questo requisito un altro se ne può aggiungere: l'esistenza cioè di una rete idrografica ricca e varia, favorita oltre che dalla predetta speciale conformazione del suolo, anche dalla varietà delle condizioni climatiche.

Il sottosuolo speleologico si presta perciò ad essere valorizzato sotto il profilo della ricerca scientifica pura ed applicata. Così le numerose scoperte di caverne ossifere effettuate nel passato e, non certo con minor frequenza, anche nel presente, per merito di una esigua schiera di studiosi e cultori della materia, permettono di svolgere accurate indagini paleontologiche, dalle quali proviene continuamente considerevole contributo alla conoscenza della preistoria umana (4). Osservazioni attorno alla vita degli esseri cavernicoli o sulla formazione delle concrezioni cristalline e delle rocce, conducono ad interessanti rilievi sulla fauna e sulla costituzione della crosta terrestre. Inoltre, il rinvenimento di fonti di approvvigionamento idrico o di altre risorse naturali, può portare sostanziali progressi alla soluzione di problemi economici e sociali. Infine, quando caratteri insoliti di elevata bellezza lo giustificano, le cavità naturali possono formare oggetto di attrazione turistica (5).

Per queste ragioni, si ritiene che il sottosuolo speleologico, già in via consequenziale sotto la protezione della carta costituzionale, là dove essa dichiara rientrare nei compiti della Repubblica, il promuovere lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica, tutelare il paesaggio e il patrimonio storico ed artistico della Nazione (art. 9), debba essere meritevole anche di una considerazione legislativa a livello ordinario più efficace e più completa di quanto non gliela possa purtroppo garantire il sistema di diritto ora imperante.

Eppertanto sulla base di questa convinzione, ci si accinge a trattare l'argomento, dapprima, accennando a quei principi del diritto positivo che più da vicino riguardano il citato sottosuolo speleologico, successivamente svolgendo un breve « excursus » su tutte le leggi che limitano l'attività privata ed offrono saltuaria protezione all'oggetto in esame, ed infine concludendo con la formulazione di alcune proposte « de iure condendo ».

Natura giuridica del sottosuolo speleologico.

Il problema relativo alla natura giuridica del sottosuolo speleologico, quale entità distinta dalla proprietà del suolo sovrastante e differenziata dai

(4) RADMILLI A.M. - *La preistoria d'Italia alla luce delle ultime scoperte*, Firenze, 1963; BEROCCELLI P. - *Guida allo studio della paleontologia italiana*, Roma, 1948; FURON R. - *Manuale di preistoria*, Einaudi, Torino, 1961.

(5) Tra le grotte valorizzate turisticamente, si possono citare: gr. Gigante (Trieste), gr. Azzurra di Capri (Golfo di Napoli), gr. di Pertosa (Salerno) gr. di Castellana (Bari).

giacimenti minerari, non ha trovato ancora una definitiva ed organica risoluzione e sistemazione.

Le ragioni sono varie: il silenzio del legislatore; l'esuberante elaborazione dottrinarie e legislativa del diritto minerario, che ha concentrato l'interesse sociale solo sulle sostanze minerali ed energie del sottosuolo industrialmente utilizzabili; la non abbondante dottrina giuridica sulle cavità naturali, che ha solo marginalmente trattato, tranne che in pochi ed isolati casi (6), della questione in parola; l'esistenza di varie leggi speciali relative a grotte di particolare rinomanza, che contribuisce a trascurare la formazione di una disciplina generale; infine la presenza nel nostro diritto positivo di norme che ostacolano l'eventuale riconoscimento di una autonomia giuridica al sottosuolo. Anzi a proposito va precisato che, in conformità all'art. 840 c.c., il sottosuolo non ha rilevanza giuridica diversa dalla superficie, ma rientra nella sfera di utilizzazione del fondo sovrastante (7), e di conseguenza il proprietario di quest'ultimo è titolare di un diritto in profondità che si arresta là dove egli non ha più interesse ad escludere l'altrui attività, ed entro questo limite può fare qualsiasi escavazione od opera, purchè non arrechi danno al vicino (8) e salve le limitazioni che sorgono dal diritto pubblico per il concorso sul bene, col diritto del proprietario, di un interesse collettivo (9).

Tuttavia, lasciando da parte i motivi che hanno generato questo stato di cose, accenniamo ad alcune possibili e probabili attuazioni della tutela giuridica del sottosuolo speleologico nell'ambito del vigente ordinamento.

La prima ipotesi che può essere avanzata, ha origini remote: infatti anteriormente al 1942, e cioè sotto l'imperio dell'abrogato codice civile del

(6) LUCCI A. - *Della proprietà del sottosuolo* nel Trattato « Del diritto di superficie », 1927; GILARDONI A. - *Trattato di diritto minerario*, col commento sistematico della legge 29 luglio 1927 n. 1443, vol. I. 1928, contenente un apposito capitolo intitolato « Grotte sotterranee »; DI GENNARO F. - *Natura giuridica delle cavità naturali e tutela amm. ad esse spettanti*, in Riv. « Il dir. dei beni pubblici », Milano, 1936, 484. Cenni in tutti i trattati di dir. civ. e commentari del c.c. Tra questi v. partic. PESCATORE G. - ALBANO R. - GRECO F., U.T.E.T., Torino, 1958.

(7) Cass. 9 ott. 1956, n. 3414 in « Giust. civ. », 1956, I, 2010, che ritiene che il sottosuolo non costituisca oggetto autonomo di potere. In senso contrario BARASSI L. « Proprietà e comproprietà », Giuffrè, Milano, 1951, 591.

(8) Tale limitazione di diritto privato deriva dai rapporti di vicinato che impongono di contemperare il diritto del proprietario sulla cosa sua coi diritti dei proprietari vicini (art. 832 c.c.).

(9) Lo sfruttamento delle miniere è sottratto al proprietario del fondo ed è materia di concessione governativa (art. 4, R.D. 29 lugl. 1927, n. 1443 e D.P.R. 28 giu. 1955, n. 620); l'utilizzazione di acque sotterranee in determinati comprensori è subordinata alla tutela della pubblica amministrazione (art. 94, R.D. 11 dic. 1933, n. 1775); le ricerche archeologiche sono riservate allo Stato e ai suoi concessionari (art. 43 e segg., L. 1 giu. 1939, n. 1089).

1865, qualche autore (10), facendo riferimento allo spirito informatore della disciplina sulle miniere considerate, per unanime consenso della dottrina, appartenenti al demanio pubblico, sosteneva la demanialità di tutte le cavità naturali. Ma oggi, una simile teoria non può essere confermata, in quanto la demanialità è riconosciuta solo in casi particolari e su presupposti del tutto diversi, come si vedrà poco appresso.

Successivamente, e qui entriamo nella seconda ipotesi, il nuovo codice civile ha dichiarato le miniere patrimonio indisponibile dello Stato (art. 826 cpv.), e di conseguenza anche la dottrina (11), facendo appello allo stesso metodo fino allora seguito, ha subito aggiornato le sue conclusioni, ed ha ritenuto potersi affermare l'appartenenza delle cavità ipogee al patrimonio indisponibile dello Stato sul principio della analogia col regime minerario e sulla base della constatazione che i due beni possiedono in comune la natura fisica immobiliare, la ubicazione peculiare nel sottosuolo e la destinazione ad un pubblico servizio.

La terza conclusione, riallacciandosi alla prima, ma svolgendo per altra via la dimostrazione, pur facendo uso dello stesso strumento, l'analogia, prospetta l'eventualità che le cavità naturali rientrino nel demanio necessario, nella supposizione che la legge non contiene precise disposizioni sul loro conto, ma in compenso disciplina figure di beni a loro consimili, che sono quelle indicate dall'art. 822, I comma, c.c. Se non troppo convincente può apparirci questo tentativo di esplicazione del significato e della portata della legge, relativo al sottosuolo, va riconosciuto d'altra parte che il legislatore non ha dato una definizione del demanio, forse in omaggio al principio romano « omnis definitio in iure periculosa est ». Per cui, volendo pervenire ad una soluzione che accolga almeno in parte le premesse dell'ipotesi, non ci resta che ricorrere ai suggerimenti della dottrina, la quale fin da antica data, pur ritenendo dimostrativa e non tassativa l'elencazione contenuta nel precitato art. 822, e permettendo l'inclusione in essa di altri beni, tuttavia avverte che l'interprete non può troppo discostarsene e che non è ammesso ritenere demaniali se non quelle cose che, con quelle espressamente indicate, sono in un rapporto di stretta analogia. E che le cavità naturali costituiscano in generale demanio necessario è da respingere, in quanto difetta il più delle volte la relazione di affinità richiesta. In questo ordine di idee è anche l'odierna giurisprudenza (12), invero raramente investita di simili questioni, un tempo, invece, incerta tra una concezione di demanialità e di « res

(10) DI GENNARO F., *op. cit.*

(11) CANTUCCI M. - *La tutela giur. delle cose di interesse artistico o storico*, Cedam, Padova, 1953, 118; GRISOLIA M. - *La tutela delle cose d'arte*, Roma, 1952, 489.

(12) Cass. S.U. 28 ott. 1959, n. 3163 in « Foro Pad. », 1960, I, 279, con nota di CASSARINO S. su « Sottosuolo spel. e demanialità ».

nullius » (13). Mentre solo in casi particolari una simile opinione può essere accettata. Infatti, posto che il demanio necessario suole distinguersi in marittimo (lido del mare, spiaggia, rade e porti), idrico (fiumi, torrenti, laghi ed acque definite pubbliche dalle leggi in materia) e militare (opere destinate alla difesa nazionale), par certo, e non vi è ombra di dubbio, che una cavità situata lungo la costa rocciosa sia elemento del demanio marittimo. L'affermazione può essere avvalorata dalla osservazione che esiste una norma nel codice della navigazione (art. 55) la quale dispone che l'esecuzione di nuove opere entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sopra il mare è sottoposta alla autorizzazione del capo del compartimento. Da ciò si deduce che lo Stato riserva a sé la tutela dei diritti e degli interessi pubblici generali inerenti a quello speciale lembo di terra e sue pertinenze che forma appunto il demanio marittimo. E' il caso delle varie grotte formatesi sotto l'azione geologica delle acque marine, per opera dei bradisismi o di altri fenomeni naturali (14). Se la cavità, invece, è l'alveo di un fiume sotterraneo, essa fa parte del demanio idrico (15), ove, infine possieda determinati caratteri che la mettano al servizio della difesa nazionale, perchè ad esempio, situata in zona di confine, essa allora appartiene al demanio militare (16).

La dottrina (17), per ultimo, che fa rientrare il sottosuolo speleologico nel demanio eventuale può trovare consenso solamente quando ricorrono due requisiti: l'appartenenza della cavità allo Stato o ad altro ente pubblico territoriale quale la Regione, la Provincia o il Comune, essendo i beni del demanio eventuale suscettibili anche di dominio privato, a differenza di quelli del demanio necessario, nonchè la corrispondenza in essa dei caratteri oggettivi richiesti per le fattispecie legali previste dal secondo comma dell'art. 822 c.c., e più precisamente l'esistenza nella stessa di un interesse scientifico che renda idonea la sua destinazione ad una pubblica funzione.

(13) C. App. di Napoli, 24 febr. 1930, in « Monit. Trib. », 1930, 337.

(14) Gr. Azzurra di Capri, gr. di Bergeggi nella Riviera Ligure, gr. delle Quattro Arie presso Palermo, gr. del Bue Marino, gr. Verde, gr. di Nettuno, gr. dei Ricami in Sardegna, e altre ancora sparse specialmente lungo la costa amalfitana e pugliese.

(15) V. nota 19.

(16) Durante le passate guerre molto spesso grotte di terra o di mare sono servite ad occultamento di basi militari, deposito di munizioni, posti di rifornimento per sottomarini, alloggiamento di truppe e a ricovero antiaereo. Si potrebbe citare la gr. di Novello (Trieste) che ospitò egregiamente un alto contingente di combattenti. Anche in tempo di pace il sottosuolo può essere utilizzato per esercitazioni o destinato in vario modo alla difesa nazionale. L'Istituto geografico militare in Firenze è incaricato della costruzione, riproduzione e correzione delle carte topografiche, corografiche e geografiche generali e speciali, le quali possono in qualsiasi modo interessare le operazioni e gli studi militari.

(17) CASSARINO S. - *op. cit.*

Le norme limitative della attività privata che offrono saltuaria protezione al sottosuolo speleologico.

Prendiamo contatto, ora, con le norme del diritto positivo che sono predisposte in via principale alla tutela di determinati beni, ma che tuttavia trovano applicazione anche nei confronti del sottosuolo speleologico per la parziale uguaglianza ed affinità dell'oggetto protetto.

Iniziamo dalle norme sulla protezione delle bellezze naturali contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497. In esse rientrano le cavità che offrono grandiosità di effetti pittorici e scene di incomparabile fascino per la eccezionalità e l'imponenza delle formazioni stalattitiche e stalammitiche, atte a rilevare in tutta la loro primitiva purità, in quanto protette per millenni dalle alterazioni atmosferiche, la fragile e delicata, ma nel contempo presente capacità creativa della natura. Tuttavia, in merito a questa legge, c'è da osservare che essa, emanata con l'intento di apprestare un apparato protettivo più valido e più ampio di quello che poteva fornire la precedente legislazione, ai nostri fini, presenta alcune imperfezioni. Infatti, a parte la mancanza di un esplicito riferimento alle bellezze speleologiche, non riesce ad estendere la tutela a tutte le cavità naturali, ma la limita solo a quelle che, a seguito dell'accertamento dei requisiti richiesti ed alla successiva loro inclusione negli appositi elenchi descrittivi, ad opera delle competenti autorità amministrative, sono dichiarate di « notevole interesse pubblico » per i « cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica » posseduti. Di conseguenza ne restano escluse le altre, e certamente le più numerose, forse di minor pregio estetico, anche se di più alto valore scientifico che non sia geologico, e che non vengono ritenute meritevoli di tutela per criteri di valutazione troppo rigorosi o troppo soggettivi, o perchè semplicemente scoperte e non ancora segnalate e quindi discriminatamente sfruttate.

Ma se nelle grotte si rinvencono resti di organismi animali o vegetali, pregevoli pitture od iscrizioni, ed in genere tracce interessanti delle passate civiltà (18), esse acquistano allora un valore che trova protezione in altro gruppo di disposizioni normative, quelle a favore delle cose di interesse artistico, storico, archeologico, paleontologico e paletnologico (Legge 1 giugno 1939, n. 1089). In questo caso l'azione di tutela è più efficace che non rispetto alle bellezze naturali testè considerate, giacchè qui (art. 4) l'oggetto resta sottoposto alla legge anche se non risulta compreso negli elenchi descrittivi che i rappresentanti degli enti territoriali e degli enti ed istituti legalmente riconosciuti, sono tenuti a presentare agli organi centrali, quali

(18) Materiale paletnologico della gr. di Marina di Camerota (Salerno). Pitture e graffiti enolitici della gr. di Lévanzo (Arcipelago delle Egadi); graffiti paleolitici della gr. Addaura (Palermo) e Romanelli (Lecco); reperti archeologici della gr. di Polla (Salerno), di Pila presso Poggio Moiano (Rieti), di Serramonacesca (Pescara) v. anche nota 23.

detentori, a qualsiasi titolo, di beni aventi l'interesse prescritto dall'art. 1. Ed anzi questo precetto è ribadito ed ampliato dall'art. 6, per il quale detti beni sono sempre soggetti alla vigilanza del ministero della pubblica istruzione. Con ciò si vuol significare che l'attività dello Stato rivolta alla conservazione di questo genere di patrimonio culturale è costantemente operante, anche, ma soprattutto, indipendentemente da alcuna remora procedurale di riconoscimento del diritto.

L'una e l'altra di queste tutele sono a loro volta integrate da due norme del codice penale, che prevedono come contravvenzione concernente l'attività sociale della pubblica amministrazione, rispettivamente la distruzione e la alterazione in qualsiasi modo delle bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità (art. 734 c.p.), e, di nuovo, la distruzione, il deterioramento o comunque il danneggiamento di un monumento o di un'altra cosa anche ad opera del suo proprietario, cui sia noto il rilevante pregio, se dal fatto ne derivi nocimento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale (art. 733 c.p.).

Per le grotte poi che contengono nel loro seno corsi d'acqua che non siano di semplice provenienza esterna, valgono le speciali norme sulla demanialità delle acque sotterranee contenute nel testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici (R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775) (19), quelle relative alla demanialità delle acque minerali, termali e radioattive (20) contenute nella legge mineraria (R.D. 29 luglio 1927, n. 1443), nonchè quelle sulla avocazione al demanio dello Stato del diritto di utilizzare industrialmente le acque salso-bromo-iodiche scaturenti naturalmente od artificialmente da tutto il sottosuolo nazionale (Legge 14 aprile 1927, n. 634 e R.D. 2 novembre 1933, n. 1579).

Sempre in ordine al contenuto, va ricordato che possono esserci delle grotte con ingenti quantità di guano, ricercato fertilizzante, formatosi per effetto di secolare dimora di chirotteri o di altri animali cavernicoli. Tale prodotto, facendo parte del sottosuolo, e al pari dei minerali estratti dalle miniere, è considerato proprietà dello Stato, il quale concede dietro garanzie, e naturalmente dietro compenso, ad aziende private, l'autorizza-

(19) Gr. di Trebiciano (Trieste), una delle più profonde cavità conosciute, le cui voragini sono attraversate, notevole e misterioso esempio di fenomeno carsico, dal fiume Timavo, proveniente da S. Canziano, dopo un percorso sotterraneo sconosciuto di oltre trenta chilometri, e diretto verso Duino, dove sgorga dalle viscere della terra la sua parte terminale; gr. del Lete (Caserta) e Bussento (Salerno) percorse dai fiumi omonimi. Numerosi testi legislativi, per i quali si fa rinvio a ZANOBINI, *Cod. leggi amm.*, Giuffrè, Milano, 1963, 2699, nota 28, assoggettano alla tutela della pubblica amministrazione la ricerca, estrazione ed utilizzazione di tutte le acque sotterranee esistenti in determinati comprensori del territorio nazionale, a norma dell'art. 94 del R.D. 11 dic. 1933, n. 1775.

(20) Gr. termale di Acquasanta (Ascoli Piceno), di Santa Cesarea (Lecce) e bacino idrotermale di Bagni di Contursi (Salerno).

zione di estrarre ed asportare il materiale oggetto della concessione governativa (21).

Una forma di protezione giuridica può provenire anche dalla legislazione forestale (R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267), dalle leggi istitutive dei parchi nazionali (Gran Paradiso, Abruzzo, Circeo e Stelvio) (22) e perfino dalle norme limitative della caccia (R.D. 5 giugno 1939, n. 1016) e della pesca (R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604). Queste leggi hanno lo scopo di mantenere intatte le formazioni geologiche e speleologiche peculiari di determinate regioni e di conservare certe specie vegetali ed animali originarie che altrimenti andrebbero distrutte dall'uomo. Infatti esistono alcune zone della penisola, quali il promontorio del Circeo (23) o estensioni appenniniche in terra d'Abruzzo, ricche di grotte di grande interesse paleontologico. La flora e la fauna cavernicola, d'altra parte, hanno un rilevante valore scientifico, per la loro caratteristica di specialità e rarità. Nei meandri del sottosuolo la vita non si arresta, come potrebbe forse sembrare ad un frettoloso osservatore, ma si svolge regolarmente, seppure ad un livello meno intenso che non sulla superficie della terra. Quasi tutte le classi del regno animale vi sono rappresentate. Perfino i mammiferi hanno i loro esemplari, principalmente nei chiroteri, piccoli e singolari animatori dei paesaggi crepuscolari, la cui uccisione o cattura sono vietate per espressa disposizione di legge, data la loro voracità nel distruggere gli insetti nocivi all'agricoltura (art. 38 del sopra citato R.D. n. 1016).

Come si è avuto già occasione di parlare, è possibile identificare una forma di tutela anche nella legislazione sul demanio marittimo, idrico e militare, relativamente a grotte che hanno una ubicazione particolare.

Per ultimo è opportuno aggiungere che esiste una estesa legislazione concernente cavità che si distinguono per particolari aspetti. La grotta di Saccopastore, nei pressi di Roma, è stata dichiarata monumento nazionale a seguito del rinvenimento in essa di un cranio appartenente all'Uomo di Neanderthal. Della grotta Azzurra di Capri è stato affermato, invece, il carattere demaniale (R.D. 21 ottobre 1936, n. 1931) per la sua celebrata bellezza. Le grotte sepolcrali esistenti in Roma e in altre parti del territorio nazionale, appartengono alla S. Sede, che ne ha la piena disponibilità a norma dell'art. 33 del Concordato dell'11 febbraio 1929, in quanto fonti

(21) Giacimento di guano esistono in varie grotte della Sardegna, Sicilia, Calabria e Campania.

(22) Gran Paradiso: R.D.L. 3 dic. 1922, n. 1584, modific. con L. 25 giu. 1934, n. 233 e D.Lv. 5 ag. 1947, n. 871; Abruzzo: R.D.L. 11 genn. 1923, n. 257 e D.P.R. 30 giu. 1951, n. 535; Circeo: L. 25 genn. 1934 n. 285; Stelvio: L. 24 apr. 1935, n. 740.

(23) Alcune delle numerose grotte che si aprono sui lati del promontorio del Circeo (gr. delle Capre, del Fossellone) furono dimora dell'uomo fin dai tempi paleolitici, vale a dire risalenti ad almeno 40.000 anni fa. Merita particolare menzione la gr. Guatteri in cui A.C. Blanc nel 1939 rinvenne un cranio umano della razza di Neanderthal.

preziose di informazione sulla storia antica della Chiesa. Tutto il sottosuolo di una tra le più rinomate e singolari zone d'Italia, il Carso, per la parte, naturalmente, che ci resta al di qua dei confini orientali, dopo le sfortunate conseguenze della seconda guerra mondiale, che ben a ragione può essere definito la terra classica della speleologia, è stato recentemente posto sotto la protezione di una legge della Regione Friuli-Venezia Giulia (24). In vario modo anche le altre regioni a statuto speciale concorrono alla tutela del loro patrimonio sotterraneo, avendo in materia una competenza integrativa rispetto alle leggi dello Stato.

Da quanto sopra esposto, è lecito trarre il convincimento che l'esistenza di questo cospicuo ed intrecciato complesso di norme, giustifica l'importanza che il sottosuolo speleologico riveste, agli effetti di un pubblico interesse.

Conclusioni.

Si conclude questo breve studio particolarmente dedicato a delineare il regime giuridico del sottosuolo speleologico, quale emerge dalla dottrina più aderente al diritto positivo, ribadendo che le cavità naturali sono soggette per ora ad un regime che varia di espressione in rapporto alle diverse e peculiari caratteristiche possedute.

Nell'esposizione si è evitato di accogliere una teoria sola e di escluderne altre. Ma al contrario si è preferito esaminare con uguale attenzione, concezioni diverse, togliendo da ciascuna la parte più eletta, in quanto autorevolmente sostenuta o per voce degli Autori, o per consolidati principi giurisprudenziali meritevoli di considerazione.

Tali disquisizioni possono naturalmente essere anche vulnerabili, ma lo stato attuale del diritto non permette di formulare costruzioni dottrinarie migliori. D'altro canto nel diritto, non bisogna dimenticare, quasi tutti gli argomenti sono più o meno opinabili, si prestano cioè ad essere rovesciati ed addirittura capovolti, pur con lodevoli critiche, perspicaci osservazioni e con l'aiuto perfino delle stesse armi che li hanno innalzati e difesi.

Comunque, « de iure condendo », sarebbe auspicabile e quantomai opportuno che la legislazione sul sottosuolo speleologico venisse revisionata a fondo e unificata, come è stato fatto a suo tempo con quella sulle miniere. Si porrebbe termine allo sfruttamento incontrollato del patrimonio speleologico, la tutela riuscirebbe più efficace, più pronta e più adeguata alla specialità dell'oggetto, se ne avvantaggerebbe la scienza, e la dottrina giuridica finirebbe di agire nell'incertezza e nel dubbio.

DOTT. TULLIO PARENZAN

*Assistente alla Cattedra di Istituzioni
di Diritto Pubblico dell'Università di Trieste*

(24) V. nota 2.

